MARZOCCHI POMPE S.P.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Revisione 1 – operativa dal 01/07/2021

1. OBIETTIVI

- **1.1** La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") è volta a disciplinare il procedimento relativo all'individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Marzocchi Pompe S.p.A. (la "**Società**" e/o "**Marzocchi Pompe**"), in virtù della quotazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società su AIM Italia/Mercato, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").
- **1.2** In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "Regolamento Emittenti"), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento Consob OPC") e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le "Disposizioni OPC").
- 1.3 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) ed alle Disposizioni OPC di volta in volta vigenti.
- **1.4** La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5-9 luglio 2019 ed entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia.
- **1.5** Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob OPC (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate", si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- **1.6** Si precisa che la Società non è qualificabile come "società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante" ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.
- 1.7 Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

2. DEFINIZIONI

- **2.1** In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola contenute nella presente Procedura, hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo precisato che il medesimo significato vale sia al singolare, sia al plurale.
 - a) **Amministratore Delegato**: indica ciascun amministratore ella Società munito di deleghe di gestione;
 - b) Amministratore Indipendente: ciascun Amministratore riconosciuto dalla Società quale indipendente ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.lgs. 24.02.1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF");

- c) Amministratori non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- d) Comitato: indica il comitato, anche appositamente costituito per ogni Operazione con Parte Correlata, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati (ossia che non sono Parti Correlate), in maggioranza da Amministratori Indipendenti. Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, saranno applicati specifici Presidi Equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione. Fintanto che ed ogniqualvolta in cui nel Consiglio d'Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente, si applicherà il Presidio Equivalente rappresentato dall'art. 7.1(a) della presente Procedura. Restano comunque applicabili gli altri Presidi Equivalenti di cui all'articolo 7 della Procedura;
- e) Consiglio d'Amministrazione: indica il consiglio d'amministrazione della Società,
- f) **Dirigenti con Responsabilità Strategiche**: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i sindaci effettivi;
- g) Elenco Parti Correlate: indica l'elenco istituito a norma dell'art. 4.8;
- h) Interessi Significativi: ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 10, la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Consiglieri Delegati a norma del combinato disposto degli articoli 4 e 12 del Regolamento Consob OPC. I Consiglieri Delegati potranno avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate, fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o Società Collegate con le quali l'Operazione è svolta, e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlli la Società detenga, nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta, una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 10 della presente Procedura;
- i) MAR: indica Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- j) **Parte Correlata**: indica un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
 - In particolare, con Parte Correlata si indica una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di Parte Correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Ai fini della presente definizione, i termini "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche", "stretti familiari", "accordi per un controllo congiunto", "partecipazioni in società collegate" e "joint venture" hanno il significato loro attribuito nell'Appendice del Regolamento Consob OPC;

- k) **Parte Correlata Diretta**: consiste nella Parte Correlata sopra individuata alla lettera (a), (b) (vi) e (b) (vii);
- 1) Operazione con Parti Correlate o Operazione: indica le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, con Operazione con Parti Correlate si intende un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate Operazioni con Parti Correlate atti di compravendita, affitto, comodato, uso, nonché atti di disposizione di altri diritti reali relativi

a titoli, beni immobili e mobili, effettuate con Parti Correlate. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

- m) Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 100.000 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica, o l'importo di Euro 200.000 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate;
- n) **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: indica le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC e qui riportate nell'Allegato A;
- o) **Operazioni di Minore Rilevanza**: tutte le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- p) **Operazioni Ordinarie**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- q) **Presidi Equivalenti**: sono i presidi indicati nel successivo articolo 7 da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora, in relazione a una determinata Operazione con Parte Correlata, non sia possibile costituire il Comitato secondo le relative regole di composizione;
- r) Soci non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata contenuta nell'Articolo che precede, è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili, ed al principio contabile IAS 24 ("Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate")¹.

L'Amministratore Delegato tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla

¹ Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni OPC, "nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica".

sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli organi delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato B alla presente Procedura) all'Amministratore Delegato i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione all'Amministratore Delegato nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

Nello svolgimento di quanto previsto dalla Procedura, l'Amministratore Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

- **3.2** In conformità alle Disposizioni OPC e al Regolamento Consob OPC, la presente Procedura non si applica:
 - a) (i) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389 primo comma, c.c. relative al compenso degli amministratori e del comitato esecutivo (ove nominato), (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche di cui all'art. 2389, terzo comma, c.c., e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
 - b) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 c.c., (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale e (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 c.c. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
 - c) alle Operazioni di Importo Esiguo come sopra definite;
 - d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci della Società ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - e) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (ossia, a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo). In tal caso, essendo esclusi gli obblighi informativi previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni OPC, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 delle

Disposizioni OPC, la Società deve indicare, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione qui prevista. Queste ultime informazioni, insieme alle motivazioni, opportunamente corredate da oggettivi elementi di riscontro, per le quali si ritiene che l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia Ordinaria e sia conclusa alle condizioni sopra descritte, devono essere altresì comunicate dalla Società al Comitato, entro il termine di cui all'art. 10.1.3, al fine di permettere l'effettuazione di verifiche in ordine alla corretta applicazione delle condizioni di esenzione;

- g) alle Operazioni con o tra società controllate e alle Operazioni con società collegate (ove esistenti), qualora nelle suddette società non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- h) alle Operazioni urgenti di cui all'art. 7, comma 6, delle Disposizioni OPC, nei limiti e alle condizioni ivi previste;
- i) alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

4. PROCEDURA PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- **4.1** Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM, la Società si avvale della facoltà di cui all'art. 10 del Regolamento Consob OPC di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. Pertanto, la procedura di cui al presente articolo troverà applicazione tanto con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza quanto alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- **4.2** I soggetti che, per conto della Società o delle eventuali società controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, devono preventivamente verificare se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, al'Elenco delle Parti Correlate. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata, essi comunicano tempestivamente all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.
- **4.3** Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Amministratore Delegato che ha ricevuto la comunicazione di cui al precedente art. 4.2 valuta tempestivamente se:
 - (a) l'operazione sia qualificabile come operazione con Parte Correlate ai sensi della Procedura, oppure
 - (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui all'art. 3, oppure
 - (c) l'operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro.
- **4.4** Nel qual caso in cui l'operazione sia qualificabile come Operazione con Parte Correlata ai sensi della presente Procedura, la medesima dovrà essere approvata dall'organo competente previo motivato parere del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in conformità a quanto

previsto al successivo art. 5. Al fine del rilascio di tale parere, al Comitato dovranno essere fornite adeguate preventive informazioni sull'Operazione oggetto di approvazione. In particolare, le seguenti informazioni dovranno essere fornite al Comitato:

- a) la Parte Correlata della Società quale controparte dell'operazione;
- b) la natura della correlazione secondo quanto indicato nella corrispondente definizione di cui all'art. 2;
- c) se si tratta di un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza ai sensi della presente Procedura;
- d) l'interesse della Società all'operazione (di tipo strategico, economico-finanziario, legale e/o fiscale) e
- e) le condizioni economiche, temporali e le modalità di realizzazione dell'Operazione.

L'Amministratore Delegato, inoltre, è obbligato a fornire al Comitato ogni ulteriore informazione in suo possesso ritenuta rilevante ai fini del parere che il Comitato stesso è tenuto ad esprimere, e a specificare il termine entro cui tale parere deve essere reso. Qualora le condizioni dell'Operazione siano ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.

Le informazioni e ogni altra documentazione relativa all'Operazione dovranno essere messe a disposizione, oltre che al Comitato, all'organo societario competente a decidere sulla stessa.

- **4.5** Successivamente all'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'organo competente:
 - (a) qualora la medesima sia soggetta agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 del MAR, la Società diffonde un comunicato stampa contenente altresì le informazioni indicate al successivo art. 10.3; e
 - (b) qualora la medesima sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, mettono a disposizione del pubblico un documento informativo, redatto nei termini e ai sensi di cui al successivo art. 10.1.
- **4.6** Qualora l'operazione ricada nelle ipotesi di cui al precedente articolo 4.3(b) o (c), l'Amministratore Delegato ne informa l'organo competente a porre in essere l'Operazione, il quale si impegna a comunicare il compimento della stessa non appena conclusa.
- **4.7** In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 4.1, l'Amministratore Delegato sottoporrà al Collegio Sindacale il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.
- **4.8** La Società tiene, attraverso la Segreteria Societaria e con il supporto di altre funzioni aziendali un elenco aggiornato (almeno su base trimestrale), in formato elettronico, delle Parti Correlate e rimette al Collegio Sindacale, in caso di dubbi e/o controversie, l'individuazione di parti correlate.

5. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate non esentate ai sensi della presente Procedura è rimessa alla competenza (i) dell'Amministratore Delegato, ove rientri nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite e fermo il rispetto dell'articolo 2391 c.c., o (ii) del Consiglio di

Amministrazione, o (iii) dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza.

- **5.2** L'organo della Società competente a decidere sulla Operazione, decide previo parere motivato e non vincolante rilasciato dal Comitato (e allegato al verbale della riunione del Comitato medesimo) o, in mancanza, dal Presidio Equivalente sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- **5.3** Il Comitato rilascia, in tempo utile per la relativa esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate ed in ogni caso entro il termine indicato dall'Amministratore Delegato, il relativo parere motivato in materia, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione con Parti Correlate da approvare. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione, ad esito dell'istruttoria, siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta dal Comitato dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a deliberare o ad eseguire l'Operazione anche gli altri eventuali pareri acquisiti in relazione all'Operazione stessa. La presente disposizione si applicherà, *mutatis mutandis*, ove si ricorra ad uno dei Presidi Equivalenti di cui all'art. 7 seguente.
- **5.4** Ogni verbale di approvazione della singola Operazione con Parte Correlata deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio d'Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- **5.6** Il Consiglio d'Amministrazione è competente a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'Allegato A nonché, con riguardo alle altre Operazioni con Parti Correlate, per tutte le materie non espressamente attribuite all'Amministratore Delegato o all'assemblea dei soci. Sono inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c.c.
- **5.7** La medesima Procedura di cui al presente articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'assemblea nel caso in cui tali Operazioni siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate, la quale delibererà con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione.
- **5.8** Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un parere contrario del Comitato o dei Presidi

Equivalenti, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati presenti in assemblea esprima voto contrario all'Operazione.

6. IL COMITATO

- **6.1** Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o di un Amministratore Delegato.
- **6.2** I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in merito ad una specifica Operazione con Parti Correlate, alo fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti.
- **6.3** Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione. Il Comitato ha altresì la facoltà di avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa di volta in volta individuato dal Consiglio di Amministrazione per la singola Operazione. Nella scelta degli esperti, il Comitato è tenuto a ricorrere a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'assenza di conflitti di interesse e l'indipendenza, tenendo conto altresì delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato C.
- **6.4** La riunione del Comitato è valida nel caso di intervento della maggioranza dei suoi componenti e si tiene, anche tramite teleconferenza, entro il quinto giorno successivo a quello della richiesta; le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei componenti intervenuti e sono immediatamente verbalizzate dal componente nominato segretario e sottoscritte da tutti i componenti intervenuti.
- **6.5** Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività, i pareri del Comitato devono contenere puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, ovvero di operazioni dirette ad eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- **6.6** Il Comitato deve ricevere, almeno annualmente e con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui all'articolo 3.2.

7. PRESIDI EQUIVALENTI

- **7.1** Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato stesso sia chiamato ad esprimersi, o, comunque, nel caso in cui non sia possibile costituire il Comitato secondo le regole di composizione di cui alla presente Procedura, i seguenti Presidi Equivalenti devono essere adottati secondo il seguente ordine:
 - (a) il parere è rilasciato dall'Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente;
 - (b) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla lettera (a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica Operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del

- Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nella stessa, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (c) nel caso in cui il Presidio Equivalente di cui alla lettera (b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- **7.2** In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 6, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente documento dettate circa il procedimento che deve essere eseguito dal Comitato.

8. DELIBERE QUADRO

- **8.1** Il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci nel caso di operazioni di propria competenza) può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento, da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dallo stesso Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere-Quadro**").
- **8.2** Le Delibere-Quadro devono essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
 - (a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
 - (b) l'ammontare massimo in Euro del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
 - (c) il numero massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
 - (d) la motivazione delle condizioni previste.
- **8.3** Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10 della presente Procedura.
- **8.4** Alle Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi della presente Procedura, non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione di cui alla presente Procedura.
- **8.5** L'Amministratore Delegato rende una completa informativa al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.

In particolare, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l'operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;

- le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

9. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

- **9.1** La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate.
- **9.2** Prima di effettuare una operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 9.3 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione di cui all'art. 3, la società controllata informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, l'Amministratore Delegato valuta se avviare o meno la Procedura. Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l'amministratore delegato della Società Controllata:
 - fornisce tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui all'art. 10 della presente Procedura;
 - predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- **9.4** Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente all'Amministratore Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, predisponendo, se necessario, un'apposta informativa.

10. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- **10.1.1** In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di società controllate italiane o estere, la Società deve predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti redatto ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato 3 delle Disposizioni OPC, di cui si riporta il contenuto all'Allegato C della presente Procedura (il "**Documento Informativo**").
- 10.1.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsione rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate

italiane o estere (ove esistenti) mentre non devono essere considerate le Operazioni escluse ai sensi della presente Procedura.

- 10.1.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta all'assemblea.
- 10.1.4 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- **10.1.5** Nel rispetto dei medesimi termini previsti per la pubblicazione del Documento Informativo di cui agli articoli 10.1.3 e 10.1.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- **10.1.6** Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'art 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in ogni caso in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e comunque entro il 21° (ventunesimo) giorno prima dell'assemblea.
- 10.1.7 Qualora in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un altro documento informativo a norma degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti nel termine più breve fra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

10.2 Operazioni con Parti Correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 del MAR Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

10.2.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 17 del MAR, e pertanto debba essere comunicato al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura per il trattamento e la gestione delle Informazioni Privilegiate" della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione:
- (c) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
- (d) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 10.1 della presente Procedura;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 10 della presente Procedura;
- (f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti del Comitato.

11. VIGILANZA SULLA PROCEDURA

11.1 Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati dalle Disposizioni OPC, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429, secondo comma c.c.

12. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

12.1 L'Amministratore Delegato della Società trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, nonché agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle società controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

13. MODIFICHE

13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni OPC di volta in volta vigenti.

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

- 1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.
- **1.1.** Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
- a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002:
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.
- **1.2.** Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- **1.3.** Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
- **1.4.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob OPC, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
- 2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob OPC, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla	cortese att.ne del
Marz	zocchi Pompe S.p.A.
Via .	
via e-	-mail o via fax al numero
Ogg	etto: Comunicazione in tema di Parti Correlate
I1/La	a sottoscritto/a (cognome e nome)
	, nato/a a
	, il, cittadinanza
	, codice fiscale
	residente in (indirizzo, CAP, località, Stato)
In qu	nalità di: [N.B.: selezionare una di queste opzioni]
a)	Membro dell'organo amministrativo di Marzocchi Pompe S.p.A.
b)	Membro dell'organo di controllo di Marzocchi Pompe S.p.A.
c)	Dirigente con responsabilità strategiche di Marzocchi Pompe S.p.A.
d)	Soggetto che esercita il controllo di Marzocchi Pompe S.p.A.

e)	Rappresentante / Dirigente co	on responsabilità stra	tegiche della seguer	nte società che esercita
	trollo di Marzocchi Pompe S.p.			
	Sede legale (in			
	_(località, provincia, Stato)			
f)	Altro (specificare la natura de	ella correlazione)		
data 1 defini le Op S.p.A	a presente, ai fini del regolame 2 marzo 2010, con delibera n. zione di parte correlata di cui a erazioni con Parti Correlate" a., attestando di avere ricevuto zioni e le disposizioni	17221 e successive n al citato regolamento adottata dal Consiglio	nodificazioni e integ Consob e preso atto o di Amministrazion	grazioni, conoscendo la o della " <i>Procedura per</i> e di Marzocchi Pompe
dichi	ara			
[N.B.	: selezionare una di queste opzi	ioni]		
	n esercitare il controllo, il con uota significativa, comunque no	•	•	
орриг	·e			
	ercitare il controllo, il controllo icativa, comunque non inferioro	•	•	•
	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto

[per i soli soggetti sub e)]

che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto controllante Marzocchi Pompe S.p.A. sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Lu nascita	uogo di	Codice Fiscale
1.					
2.					
3.					

[per i soggetti sub A, B, C, D e E e per i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Marzocchi Pompe S.p.A.]

dichiara inoltre

[N.B.: selezionare una di queste opzioni]

di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che i propri stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

e che gli stessi:

[N.B.: selezionare una di queste opzioni]

non esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti dei voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto	Rif. familiare	stretto

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Marzocchi Pompe S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, (iv) si impegna – ove necessario – a far rilasciate apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 medesimo.

Luogo e data		Firma	
	_		

ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. AVVERTENZE

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.
- Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:
- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;

- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.